

Parte prima - N. 2

Anno 42

10 febbraio 2011

N. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1

**PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO
DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE
DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE
AREE PUBBLICHE**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 2

Obbligo di presentazione del DURC

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della

presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario e del cedente, con le modalità previste nella presente legge.

5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3

Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

Art. 4

Rateizzazione del debito contributivo

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Art. 5

Validità del documento

1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6

Sanzioni

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

Art. 7

Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e, in particolare, del principio della semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché dell'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati e in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare del dettato dell'articolo 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, promuove apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.

2. La Regione, d'intesa con i Comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma 1, regolamenta ed esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 10 febbraio 2011

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 2009 del 20 dicembre 2010, oggetto assembleare n. 872 (IX legislatura) testo base;

- dei consiglieri Villani, Bartolini, Bazzoni, Aimi e Malaguti oggetto assembleare n. 651 (IX legislatura);

- del consigliere Manfredini oggetto assembleare n. 66 (IX legislatura);

pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, nel n. 47 in data 23

dicembre 2010, nel n. 38 in data 3 novembre 2010 e nel n. 5 in data 9 giugno 2010; assegnati alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2011 del 20 gennaio 2011, e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Palma Costi nominata dalla Commissione in data 3 gennaio 2011;

approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 2011, atto n. 11/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) il testo del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

« Art. 117 (omissis)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

2) Il testo dell'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che concerne **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 28 - Esercizio dell'attività

(omissis)

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007**, è il seguente:

«Art. 1 – comma 1176 Modalità di rilascio e contenuti del documento unico di regolarità contributiva

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che concerne **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, è il seguente:

«Art. 41 - Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamenti non prevedono una validità superiore».

Nota all'art. 6

Comma 3

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, che concerne **Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**, è il seguente:

«Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 d.lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: del

a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 114 del 1998; del

b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;

c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo del le volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare».

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 50, del d. lgs. n. 82/2005, che concerne **Codice dell'amministrazione digitale**, è il seguente:

«Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto».